

REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti importati ivi elencati devono essere accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 di detto regolamento dispone che i prodotti importati in questione che siano stati sottoposti a pratiche enologiche che non sono ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni di detto regolamento o a quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/89 ⁽⁴⁾; che questa deroga scade il 31

dicembre 1989; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo in questione, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, è opportuno prorogare di sette mesi il periodo di validità di tale deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel titolo del regolamento (CEE) n. 1873/84 il riferimento al regolamento (CEE) n. 337/79 è sostituito dal riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 2

Nell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84 la data del 31 dicembre 1989 è sostituita da quella del 31 luglio 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 2.